

Dichiarazioni

Dai lavori a cavallo
ai bonus differenti
dal 110%, slalom
tra visti e sconti

Luca De Stefani

— a pag. 26

Bonifici parlanti fatti nel 2021, dubbi su quando serve il visto di conformità

Detrazioni nel modello Redditi. Le Entrate devono chiarire quali sono i pagamenti su cui serve la verifica formale effettuata dall'intermediario. Non è necessaria l'attestazione di non ultimazione

Pagina a cura di

Luca De Stefani

Per i lavori a cavallo d'anno, tra il 2021 e il 2022, con acconti nel 2021 per il 110%, ma senza invio dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura entro il 29 aprile 2022, la detrazione della prima rata di cinque nel modello Redditi 0730 per il 2021 può essere indicata senza l'attestazione di non ultimazione lavori (a differenza dell'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre 2020), senza le asseverazioni dei requisiti tecnici e senza le asseverazioni di congruità delle spese. Serve, invece, il visto di conformità «a decorrere dal 12 novembre 2021», ma vi sono ancora dubbi per individuare quali di questi pagamenti necessitano del visto. Si auspica che vengano chiariti nella parte 2 della consueta circolare delle Entrate sui dichiarativi, che deve ancora uscire nonostante che sia scaduto il termine del 30 giugno 2022 per i pagamenti del saldo 2022 e dell'acconto 2021 per Redditi 2022 e che 730 precompilato e modello Redditi PF precompilato possano essere inviati già dal 31 maggio scorso.

Mancata opzione

I contribuenti che entro la fine del 2021 non hanno raggiunto il Sal di almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% - o che si sono visti rifiutare la cessione del credito

a terzi per motivi non imputabili alla correttezza degli adempimenti per l'agevolazione - non hanno potuto cedere a terzi il credito d'imposta per gli acconti effettuati nel 2021 o scontare in fattura il credito delle eventuali fatture emesse dall'impresa, tramite invio alle Entrate della relativa comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022. Ora, però, fino alla data di invio dei modelli Redditi 2022 0730 2022, possono detrarre questi importi in tali dichiarazioni.

Pertanto, per questi lavori a cavallo d'anno, tra il 2021 e il 2022, del super bonus (eco, sisma, barriere architettoniche, fotovoltaico, accumulo e colonnine) con acconti pagati nel 2021, la prima rata di cinque della detrazione per questi pagamenti va imputata nei modelli reddituali da presentare quest'anno per il 2021.

A questi fini e a differenza di quanto previsto per l'ecobonus ordinario con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 dall'articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, per il super bonus non è necessario che si attesti che i lavori non erano ultimati alla fine del 2021, in quanto questa autodichiarazione non è prevista dal decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020.

Per la detrazione nel modello Redditi 0730, non serve neanche l'asseverazione dei requisiti tecnici, la quale andrà presentata per il super ecobonus (il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine, trainati al 110%

dal super ecobonus) all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per il super sisma bonus, invece, andrà presentata allo Sportello unico dell'edilizia (Sue) del Comune. Questa asseverazione non è prevista per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, trainati dal super sisma bonus. Attenzione che l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (non obbligatoriamente misurata in classi di rischio) va depositata al Sue obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori (allegato B).

Non sono necessarie per beneficiare del super bonus del 110% neanche le asseverazioni di congruità delle spese. Peraltro, lo stesso vale per i bonus diversi dal 110%, per i quali queste asseverazioni sono obbligatorie solo in caso di opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura».

Visto di conformità

Per il visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il super bonus del 110%, le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, lo richiedono per le spese «sostenute» e le fatture emesse dal «12 novembre 2021, quindi, basandosi su un inedito «criterio di cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi. La circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 1.1.1, invece, applica il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il princì-

pio di cassa), includendo così i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emes-

sa successivamente (nell'esempio, il 15 novembre 2021).

La questione dovrà essere chiarita dalla consueta circolare annuale re-

lativa ai dichiarativi, che è stata per ora pubblicata solo in parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

L'OPPORTUNITÀ

La preclusione

I contribuenti che entro la fine del 2021 non hanno raggiunto il Sal (stato di avanzamento dei lavori) di almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% - o che si sono visti rifiutare la cessione del credito a terzi per motivi non imputabili alla correttezza degli adempimenti per l'agevolazione - non hanno potuto cedere a terzi il credito d'imposta per gli acconti effettuati nel 2021 o scontare in fattura il credito delle eventuali fatture emesse

dall'impresa, tramite invio alle Entrate della relativa comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022

Il «ripescaggio»

Ora, però, fino alla data di invio dei modelli Redditi 2022 o 730 2022, chi aveva dovuto rinunciare a queste possibilità può portare in detrazione proprio da queste dichiarazioni gli importi che non aveva potuto scontare in fattura o sui quali non aveva potuto fruire del credito d'imposta



La circolare 16/E/2021 si basa su cassa e fatturazione mentre la 19/E/2022 considera solo quest'ultima

